Istituto Comprensivo "PADRE A. GEMELLI"
DIREZIONE: Corso Lombardia, 98 – 10151 Torino
Tel 011 01168777
C.F.: 80094040013 - **web:** www.padregemelli.it
e-mail: TOIC873005@istruzione.it - **pec:** TOIC873005@pec.istruzione.it

Scuola dell'Infanzia "Bechis"	Scuola dell'Infanzia"E15"	Scuola Primaria "P.A. Gemelli "	Scuola Primaria "M. Savoia"	SS 1°Grado "G. Pola"
v. Terraneo 1	C.so Cincinnato 121	C.so Lombardia 98	v. Thouar 2	v. Foglizzo 15
Tel 011 01166444	Tel 011 01120280	Tel 011 01168777	Tel 011 5690124	Tel 011 733694

IC - "PADRE A. GEMELLI" - TORINO
Prot. 0012698 del 03/11/2026
I (Uscita)

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

PREMESSA

La scuola è un luogo di crescita, apprendimento e formazione in cui ogni studente deve sentirsi accolto, rispettato e protetto. Tuttavia, fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo rappresentano una minaccia al benessere e alla serenità degli studenti, compromettendo il diritto di ciascuno all'istruzione.

Tutti i membri della comunità scolastica, studenti, docenti, personale ATA e genitori, hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di un contesto educativo sicuro.

Il nostro Istituto Comprensivo dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, violenza, sopruso, bullismo e cyberbullismo.

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità educativa e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

Il nostro approccio nei confronti in particolare dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo è quello proposto dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" e s.m.i., con una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo e mai punitivo.

DEFINIZIONI

La Legge n. 70/2024, art. 1 comma 1 bis, definisce il "bullismo" come *l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare un sentimento di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*.

Il bullismo può assumere forme differenti:

• fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;

• verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
• relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima), ciò provoca un umiliante e doloroso isolamento sociale.
Questo fenomeno, quindi, rappresenta un comportamento sociale discriminatorio ripetuto nel tempo, di tipo aggressivo e intenzionale, di natura fisica o psicologica, oppressivo e vessatorio, attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. Il termine comprende azioni eterogenee, come specificate sopra, che, naturalmente, devono essere distinte da altre fattispecie, come per esempio conflitti isolati tra pari.
La Legge n. 70/2024 all'art. 2 definisce il "cyberbullismo", invece, come *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*.
Rientrano nel cyberbullismo:

- Flaming: invio online di messaggi deliberatamente violenti o volgari, finalizzati a provocare scontri o accesi alterchi verbali in un forum;
- Harassment (molestie): molestia reiterata e ossessiva tramite messaggi, telefonate o pubblicazioni di carattere offensivo, volti a ferire la vittima;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi caratterizzati da linguaggio aggressivo e di natura intimidatoria, che portano la vittima a temere per la propria incolumità;
- Denigration: pubblicazione, all'interno di comunità virtuali, di pettegolezzi e dicerie crudeli, calunniosi e denigratori, per danneggiare la reputazione della vittima;
- Exclusion: isolamento deliberato di un utente da un gruppo virtuale, affinché possa sentirsi emarginato;
- Trickery and Outing: inganno perpetrato ai danni di una vittima, di cui si ottiene la fiducia, finalizzato alla pubblicazione o condivisione via web (anche attraverso la pubblicazione di audio e video riservati) delle informazioni confidate, il cui contenuto è strettamente personale e talvolta imbarazzante;
- Impersonation: furto di identità di una vittima, attraverso la creazione di un profilo internet con identità fittizia, oppure utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso, quali password e nome utente relativi all'account di una persona, per imbarazzarla o danneggiarne l'immagine e la reputazione;
- Sexting: invio o pubblicazione di immagini, video, audio e chat a sfondo erotico, con conseguenze emotive spesso devastanti per i protagonisti dei contenuti divulgati;

- Hate speech: pubblicazione e divulgazione di contenuti e pratiche che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificata come appartenente a un gruppo o categoria), provocando violente reazioni a catena. Si fonda sulla discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, ecc.);
- Grooming: tecnica di adescamento utilizzata per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e a instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app per messaggistica, i siti e le app di incontri per adolescenti;
- Body Shaming: atto di derisione riferito all'aspetto fisico di una persona, incentrata sul peso corporeo, sulla forma del corpo, su caratteristiche facciali, su cicatrici o esiti di traumi, o sulla presenza di eventuali malattie fisicamente riconoscibili.

In sintesi il cyberbullismo consiste quindi in un'azione aggressiva intenzionale, anche non reiterata, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il nostro Istituto Comprensivo si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti in un'ottica di formazione di cittadini digitali, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

A tale scopo, nello specifico, la scuola intende attivare ogni anno degli interventi finalizzati alla formazione ai rischi e all'uso consapevole e sicuro delle tecnologie informatiche, e a proporre, nei limiti delle proprie risorse, degli incontri o momenti di discussione rivolti alle famiglie al fine di responsabilizzarle ed informarle sui rischi dell'uso delle risorse informatiche.

PREVENZIONE E AZIONI

Il nostro Istituto Comprensivo con la promozione dello sportello d'ascolto (già attivo da anni nel nostro Istituto), la progettazione di un curricolo di educazione civica e di educazione digitale, l'attivazione di una rete con le realtà presenti nel territorio, interviene a molteplici livelli (come indicato nelle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, emanato dal Ministero dell'Istruzione nel gennaio 2021):

- con azioni di prevenzione, per promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola (prevenzione primaria o universale),
- con azioni focalizzate, nel caso sia stato individuato un gruppo a rischio (prevenzione secondaria o selettiva),
- con il supporto di figure professionali esperte, nel caso in cui i fenomeni di bullismo o cyberbullismo siano già presenti (prevenzione terziaria o indicata).

Per quanto riguarda i casi acuti, le Linee di orientamento specificano la necessità di quattro passaggi:

1) raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;

2) approfondimento della situazione per definire il fenomeno;

3) scelta dell'intervento più adeguato anche con il coinvolgimento delle famiglie;

4) monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

In ogni circostanza, la priorità della scuola è quella di salvaguardare il benessere psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo, sostenendoli psicologicamente in un percorso di riabilitazione, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

L'aggressore (bullo, cyberbullo) verrà sanzionato con lo scopo di responsabilizzarlo e favorire un cambiamento positivo nell'alunno, stimolandolo alla riflessione su quanto accaduto; la sanzione sarà legata, quando possibile, alla possibilità di rimediare all'errore, con attività didattiche e lavori socialmente utili.

I provvedimenti disciplinari saranno adottati in base alla gravità dell'atto, operando una scelta tra quelli a seguito elencati:

<u>entità lieve</u>:

a) richiamo verbale;

b) invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con l'aiuto di un docente;

c) richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente Scolastico;

d) consegna da svolgere in classe significativa e commisurata;

e) consegna da svolgere a casa significativa e commisurata;

f) sospensione temporanea dalle attività ludiche dell'intervallo;

g) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico.

<u>entità moderata o grave</u>:

a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola con altre mansioni concordate;

b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni;

c) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni;

d) sospensione oltre i quindici giorni nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza.

È doveroso ricordare che l'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e per i casi previsti il Dirigente Scolastico dovrà denunciare all'Autorità Giudiziaria.

-